

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE  
SULLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE SETTORE ARTIGIANO  
PER LA CIG IN DEROGA COVID-19  
anno 2020**

Il giorno 26 Marzo 2020 si sono incontrati in videoconferenza :

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Sergio Maset e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Garibbo Stefano;  
**CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon;

**CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

**CGIL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

**CISL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco e da Riccardo Camporese

**UIL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei;

**PREMESSO CHE :**

- a) l'emergenza epidemiologica COVID -19 ha determinato una grave crisi economica i cui effetti negativi si stimano possano perdurare ben oltre l'urgenza sanitaria e che è volontà delle parti salvaguardare il quadro occupazionale del settore artigiano ;
- b) la Cig in deroga Covid-19 in Veneto è esigibile alle condizioni previste dagli artt.15 e 17 del DL 9/2020 e s.m.i., dall'art.22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e dal Decreto Interministeriale Lavoro Economia del 24.3.2020 prot.40 R.0000003 e successivi ;
- c) l'accordo quadro per la cassa integrazione in deroga covid-19 della Regione Veneto del 20 marzo 2020 (già comprensivo di quello del 10 marzo 2020) e le relative linee guida applicative, di seguito nel testo "l'accordo quadro" ;
- d) il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato FSBA, previsto dall'art.27 del D.lgs.148/2015, istituito dagli accordi interconfederali del 10.12.2015 e 18.1.2016 e dal Decreto Ministero Lavoro del 29.4.2016 n.95881, è l'ammortizzatore ordinario di tutti i datori di lavoro artigiani non edili;
- e) FSBA ha introdotto uno specifico assegno ordinario con causale "Covid-19 Coronavirus" con l'accordo nazionale del 26 Febbraio 2020 e che con la delibera prot.1/2020 del 2 marzo 2020 ne ha autorizzato l'utilizzo per la prima finestra di sostegno dal 26 Febbraio 2020 al 31 marzo 2020 e che le parti firmatarie hanno reso esigibile con l'accordo interconfederale veneto del 4 marzo 2020 ;
- f) FSBA eroga le sue prestazioni di sostegno al reddito per i periodi massimi previsti dagli accordi vigenti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- g) i datori di lavoro artigiani non edili accederanno alla Cig in deroga dalla data in cui sarà esaurito per durata o risorse l'ammortizzatore ordinario FSBA, secondo le indicazioni previste dalla normative vigente e dalle istruzioni fornite dal fondo stesso ;
- h) è necessario fornire agli operatori territoriali le linee guida sulle procedure sindacali per il settore artigiano per accedere alla Cigd-covid 19 in continuità a quelle definite per l'accesso nella Regione Veneto ad FSBA – covid 19 definite con l'accordo regionale in premessa;
- i) quanto previsto in merito al modello SR41 dall'Inps ai sensi anche dell'art. 44 comma ter del D.lgs.148/2015 per i relativi obblighi in carico al datore di lavoro;
- j) l'istituto della CIG in deroga Covid-19 è finalizzato nell'artigianato al sostegno dell'occupazione e delle professionalità dei lavoratori dipendenti ed è al contempo misura di sicurezza anticontagio .

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE :

### 1) AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Il medesimo di cui alle linee guida vigenti per la Cig in deroga Covid 19 stabilite dalla Regione del Veneto d'intesa con le parti sociali.

### 2) PROCEDURA SINDACALE PER RICHIESTA CIG IN DEROGA COVID-19

L'impresa artigiana e/o di qualunque altra natura giuridica rientrante nei campi di applicazione dei ccnl/ccrl siglati dalle parti sociali dell'artigianato o altro datore di lavoro associato ad una delle organizzazioni artigiane firmatarie che intenda ricorrere all'attivazione della CIGD COVID-19 utilizza il verbale di accordo sindacale aziendale allegato alla presente intesa e dovrà seguire la seguente procedura sindacale.

Il datore di lavoro che deve operare una sospensione/riduzione di orario ne darà comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo utilizzando l'informativa AVVIO CIGD COVID-19 (allegato 1) , specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato precedenti accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per il medesimo datore di lavoro.

L'informativa dovrà avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (mail pec,mail ordinaria).

A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base del verbale tipo ACCORDO CIGD COVID-19 (allegato 2).

L'accordo stante il grave contesto epidemiologico in essere potrà essere sottoscritto in via telematica/a distanza anche tramite scambio del testo per posta elettronica con apposizione di firme scansionate.

Decorsi tre giorni lavorativi dall'invio dell'informativa da parte del datore di lavoro lo stesso potrà presentare l'istanza di CIGD allegando alla domanda l'evidenza della informativa avvenuta nei confronti delle tre oossil e dell'associazione artigiana individuata, il tutto ai sensi all'art.5 dell'accordo quadro regionale in premessa del 20.3.2020 come declinato dalle relative linee guida .

Gli effetti sulla retroattività dell'attivazione della Cig in deroga covid 19 sono regolati come segue :

#### a) avvii di procedure fino al 30 Aprile 2020

Le informative inviate fino al 30 aprile 2020 consentono l'accesso alla cig in deroga covid-19 con decorrenza retroattiva a far data dal 23 Febbraio 2020;

#### b) avvii di procedure dal 1 Maggio 2020

Le informative perfezionate dal 1 maggio 2020 consentono l'accesso alla cig in deroga covid-19 con decorrenze fissata in una data non antecedente a quella di invio dell'informativa stessa.

Successivamente alla stipula dell'accordo o alla conclusione della procedura sindacale in sua assenza, il datore di lavoro provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio risorse umane associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti a suo carico necessari per consentire la liquidazione della prestazione di Cig in deroga Covid-19 ai dipendenti.

Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare il modello SR41 dell'INPS per ciascun dipendente in CIGD covid-19 con tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo la tempistica e le modalità previste dalle linee guida della Regione del Veneto per la CIGD, per il datore di lavoro è cogente il termine perentorio previsto per legge di cui all'art.44 comma 6 ter D.lgs.148/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali adempimenti sono svolti in via telematica utilizzando il portale della Regione del Veneto (Veneto Lavoro) e/o secondo ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente .

Laddove le linee guida/procedure anche informatiche della Regione prevedessero il rinnovo della domanda di CIGD per uno o più periodi temporali il datore di lavoro si limiterà ad inviare l'ulteriore informativa (allegato 1) per rinnovare l'accordo originario e/o l'avvenuta conclusione della procedura sindacale originaria qui prevista.

La presente procedura è utilizzabile anche da parte dei datori di lavoro associativi ( associazioni artigiane e/o dalle loro società emanate ) .

Laddove entrino in vigore nuove norme e/o ulteriori accordi quadro stipulati con la Regione del Veneto che siano semplificatrici o che modifichino sostanzialmente la procedura sindacale qui descritta, le parti s'incontreranno tempestivamente per le armonizzazioni del caso.

### 3) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI DI ACCANTONAMENTO ORE

Tenuto conto che la contrattazione artigiana, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di accantonamento orario (flessibilità d'orario e banca ore ) si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro prima di accedere alla CIG in deroga covid-19.

Le parti si danno atto che le ferie maturate nell'anno di riferimento sono da considerarsi già programmate per le chiusure aziendali, ivi comprese le fermate produttive .

Per le ferie anni precedenti si fa rinvio a quanto indicato dalle linee guida della Cigd Covid-19 nella Regione del Veneto, nel rispetto della normativa di legge (d.lgs.66/2003 e s.m.i.).

#### 4) INTERVENTO DI EBAV

A favore delle imprese che rispettano integralmente la presente procedura (con particolare riferimento all'invio dell'informativa ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali firmatarie e alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo) è prevista una prestazione Ebav, a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS, (solo qualora prevista per la cigd covid 19 nell'anno 2020 dalla normativa vigente), un importo pari a 40 euro mensili per ogni dipendente che usufruisce della CIG in deroga.

L'impresa deve risultare aderente ad Ebav ed in regola con i versamenti.

La quota relativa al singolo dipendente sarà erogata nel caso in cui l'effettivo utilizzo di CIG in deroga superi per ogni mese di calendario i 14 giorni e sarà corrisposta per un massimo di 3 mesi per l'anno 2020.

Per quanto riguarda l'attribuzione dell'intervento ai fondi di 1° livello Ebav, si richiama l'Accordo Interconfederale Regionale del 21 settembre 2009 e s.m.i.

Sarà cura di EBAV predisporre il relativo modello A per la domanda aziendale tramite gli sportelli territoriali presso le Associazioni firmatarie e metterlo a disposizione sul portale dell'ente bilaterale.

#### 5) LAVORATORI A DOMICILIO

Per i lavoratori a domicilio dipendenti da datori di lavoro iscritti ad EBAV si conferma che la prestazione D06D di cui all'accordo interconfederale regionale del 25 Giugno 2018 come confermata nell'accordo interconfederale del 14 Gennaio 2020 non costituisce ammortizzatore ordinario ai sensi del D.lgs.148/2015 e pertanto tali lavoratori ricorrendone tutte le ulteriori condizioni previste dalla legislazione in premessa sulla CIGD covid 19 in Veneto potranno essere sospesi dal loro datore di lavoro con tale ammortizzatore in deroga, diversamente si potrà continuare ad utilizzare la sospensione di cui al servizio EBAV D06D.

#### 6) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA

Il ruolo di assistenza delle Associazioni artigiane firmatarie si considera esaurito attraverso la ricezione da parte dell'impresa dell'informativa (fermo il supporto sindacale attivo a favore di quelle associate o che conferiscono specifico mandato), quello delle Organizzazioni Sindacali firmatarie tramite la sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale ovvero con l'applicazione della procedura semplificata di cui all'accordo quadro della Regione Veneto in premessa.

7) CLAUSOLE FINALI

Le parti si incontreranno entro il **30 Giugno 2020** per disciplinare un intervento di Ebav a favore dei dipendenti che, sulla base della normativa vigente a tale data, non potranno beneficiare della CIG in deroga e/o di altro ammortizzatore ordinario e per gestire eventuali altre necessità che consentano il più ampio ricorso ad FSBA e il suo completo utilizzo da parte di ogni datore di lavoro artigiano non edile quale pre condizione di legge per l'accesso solo successivo alla Cig in deroga.

Letto, confermato.

Il 26 Marzo 2020

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**

*firmato Sergio Maset*

**CNA DEL VENETO**

*firmato Matteo Ribon*

**CASARTIGIANI DEL VENETO**

*firmato Umberto D'Aliberti*

**CGIL VENETO**

*firmato Tiziana Basso*

**CISL VENETO**

*firmato Gianfranco Refasco*

**UIL VENETO**

*firmato Gerardo Colomarco*